



DISCIPLINARE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia di Trento (di seguito APSS o Azienda) con il presente disciplinare stabilisce le modalità e i criteri per l'assunzione o il rimborso delle spese legali e peritali dei propri dipendenti (anche di quelli cessati) in caso di apertura di un procedimento per l'accertamento della responsabilità penale, civile o contabile degli stessi per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio, non commessi con dolo o colpa grave.

Ciò in applicazione dell'art. 92 della L.P. n. 12 del 29 aprile 1983 e delle disposizioni dei rispettivi contratti collettivi provinciali di lavoro pro tempore vigenti.

L'APSS procede all'emissione di un avviso pubblico periodico con cadenza triennale, per la costituzione di un Elenco di avvocati dal quale i propri dipendenti potranno attingere per il conferimento di incarichi di patrocinio legale per la difesa in giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa.

In tal caso, qualora il dipendente intenda avvalersi della difesa di un legale scelto tra quelli rientranti nel costituendo Elenco, le relative spese legali potranno essere corrisposte direttamente dall'APSS, previa valutazione della sussistenza dei requisiti necessari.

Qualora invece il dipendente intenda avvalersi di un legale non ricompreso nell'Elenco, lo stesso sarà tenuto ad anticipare le spese legali, chiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per ciascuna fase del giudizio e/o del procedimento.

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale.

Nei procedimenti penali è possibile che la Compagnia Assicurativa dell'APSS metta a disposizione uno o più legali per la difesa del dipendente, assumendone le relative spese.

Art. 2

Presupposti

L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente solo se:

- sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda, per cui si richiede che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto; tale



rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidatigli e quindi alla funzione attribuita ex lege all'Azienda;

- non sussista conflitto di interessi. Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione; tali fatti devono essere estranei alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda e configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto ad essa, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Ente.

Sussiste conflitto d'interessi quando, a seguito di una valutazione preventiva sulla base della sommaria conoscenza dei fatti e documenti di causa, il dipendente risulti in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi pubblici dell'APSS, ovvero abbia commesso atti o fatti idonei a ledere l'immagine dell'Azienda o a procurare danni alla stessa. Tale conflitto d'interessi sussiste, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:

- quando l'Azienda sia parte offesa dalla condotta penalmente illecita posta in essere dal dipendente;
- quando l'Amministrazione abbia subito un danno diretto a causa dell'azione o dell'omissione del dipendente, dolosa o gravemente colposa, con attivazione di procedimento per responsabilità amministrativa –contabile;
- quando sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico del richiedente per gli stessi fatti oggetto del giudizio.

Nei casi in cui l'Azienda abbia inizialmente comunicato al dipendente la sussistenza di conflitto d'interessi (e quindi l'insussistenza delle condizioni per l'assunzione delle spese legali e peritali a proprio carico) e successivamente, a seguito del provvedimento finale e definitivo emesso nel relativo procedimento, sia accertata l'insussistenza del conflitto di interessi, saranno allo stesso rimborsate le spese legali sostenute, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 3 Assunzione degli oneri di difesa

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso), avviene nei limiti ritenuti congrui e con riferimento ai valori medi dei compensi per la professione forense definiti dalla normativa statale. Nei casi di particolare complessità della causa e in relazione all'entità delle spese esposte, per la valutazione della congruità della spesa l'APSS può acquisire il parere del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, reso ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera I), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che non assume valore vincolante per l'Ente.

Per i giudizi innanzi la Corte dei Conti, si deve ritenere che la "fase" dell'invito a dedurre dinanzi al Procuratore regionale - difettando di qualsiasi base tariffaria all'interno del D.M. 55/2014 - non possa essere oggetto di una separata quantificazione di competenze ma attenga al momento introduttivo del giudizio contabile e che, pertanto, sia rimborsabile secondo i parametri previsti per il giudizio



di primo grado dinanzi alla Corte dei Conti e unitariamente a questo.

Il valore della causa del giudizio innanzi alla Corte dei Conti si desume dal valore della domanda nei confronti dei convenuti, considerata la richiesta della Procura di condanna di ciascuno di essi.

Art. 4 **Adempimenti del dipendente**

All'inizio del procedimento giudiziario, il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio è tenuto a:

- nel caso di procedimento amministrativo – contabile o civile:

comunicare mediante consegna brevi manu o a mezzo posta elettronica certificata, all'Umse Affari legale e contenzioso dell'APSS, in maniera tempestiva e comunque non oltre 20 giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento a proprio carico, la volontà di avvalersi di uno dei legali iscritti nell'Elenco redatto dall'Azienda o di un legale di propria fiducia, indicandone il nominativo. A tal fine dovrà inviare copia dell'atto giudiziario notificato e di ogni altra documentazione relativa al procedimento di cui trattasi, utilizzando l'allegato modello (doc. all. 1). A conclusione definitiva del procedimento giudiziario il dipendente dovrà presentare il provvedimento conclusivo del giudizio e copia della parcella-fattura del proprio difensore. Nel caso in cui il dipendente si sia avvalso di un legale non ricompreso nell'Elenco, ai fini del rimborso la parcella-fattura deve essere debitamente quietanzata dal difensore.

- nel caso di procedimento penale:

comunicare mediante consegna brevi manu o a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio Affari Generali dell'APSS, in maniera tempestiva e comunque non oltre 10 giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza l'avvio del procedimento a proprio carico, utilizzando l'allegato modello (doc. all. 2), copia dell'atto giudiziario notificato e ogni altra documentazione relativa al procedimento di cui trattasi.

In seguito ad una prima valutazione del Servizio Affari Generali, il dipendente verrà contattato per essere informato sulle possibilità di tutela legale alle quali può avere accesso. Successivamente il dipendente dovrà comunicare il nominativo del legale di cui intende avvalersi, utilizzando l'allegato modello (doc. all. 3).

A conclusione definitiva del procedimento giudiziario il dipendente dovrà presentare il provvedimento conclusivo del giudizio e copia della parcella-fattura del proprio difensore. Nel caso in cui il dipendente si sia avvalso di un legale non ricompreso nell'Elenco, ai fini del rimborso la parcella-fattura deve essere debitamente quietanzata dal difensore.

Il dipendente deve altresì dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 46 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale titolarità di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da parte di compagnie di assicurazione, dandone avviso all'Azienda anche ai sensi e per gli



effetti dell'art.1910 c.c.

Art. 5

Assistenza peritale

L'APSS rimborsa le spese limitatamente ad un perito o consulente di parte per ogni perito o consulente d'ufficio designato dal Giudice o dal Procuratore, su richiesta del dipendente utilizzando l'allegato modello (doc. all. 4 oneri di difesa peritale nel giudizio amministrativo - contabile o civile; doc. all. 5 oneri di difesa peritale nel giudizio penale). La valutazione di congruità del compenso del consulente viene effettuata con l'apporto delle strutture aziendali competenti per materia, acquisendo, se del caso, una valutazione di congruità dell'ordine professionale di appartenenza del consulente.

Art. 6

Ripetizione delle spese legali in caso di condanna passata in giudicato

Nel caso in cui il dipendente, inizialmente ammesso al patrocinio legale con assunzione degli oneri a carico dell'APSS o che abbia ottenuto il rimborso delle spese legali sostenute nelle precedenti fasi giudiziali, venga successivamente condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti a lui imputati con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'APSS tutti gli oneri legali da quest'ultima sostenuti per la sua difesa.

Art. 7

Surrogazione dell'Azienda

L'Azienda ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria" (o equivalenti diciture).

Art. 8

Disposizioni finali

Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo: pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e validati dalla direzione aziendale.

Il presente disciplinare costituisce specificazione di quanto previsto dai contratti collettivi provinciali e dalla normativa applicabile per ciascuna categoria di dipendenti dell'APSS e in nessun modo potrà essere considerato come novativo di tali norme.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, APSS è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, nella quale rientra anche l'istituto del patrocinio legale, senza chiedere il consenso ai medesimi.

